***TEMI RILEVANTI***

*PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE:*

*Mercoledì 8 luglio 2020*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Normativa:***

* **Società, pugno duro antifrode (ItaliaOggi pag. 36 – Elisa De Pup):** reati tributari mano pesante sulle società. Il consiglio dei ministri, nella notte tra il 6 e il 7 luglio, ha approvato definitivamente un decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2017/1371 relativa alla lotta contro la fronde che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. Fra le principali novità apportate dal decreto rientra l’inclusione della fattispecie di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione fra i reati tributari per i quali una società può essere considerata responsabile. Non solo. La responsabilità che viene estesa anche ai delitti di fronde nelle pubbliche forniture, al reato di fronde in agricoltura e al reato di contrabbando, prevedendo diversi livelli di sanzione a seconda che il reato oltrepassi o meno la soglia di 100mila euro. Saranno inoltre punite le ipotesi di delitto tentato, e non solo consumato, per i reati fiscali transnazionali in cui l’ammontare dell’Iva evasa superi i 10 milioni di euro. Il dlgs prevede anche che peculato e abuso d’ufficio rientrino fra i delitti contro la pubblica amministrazione. Fra le fattispecie di corruzione che il decreto amplifica rientrano poi i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione europea o ad altri suoi organismi con danno superiore a 100 mila euro, includendovi la pena massima aumentata fino a quattro anni di reclusione;

***Giurisprudenza:***

* **Prededuzione del professionista garantita fuori dagli atti in frode - Sentenza Cassazione numero 13596/2020. - (Eutekne pag. 10 – Antonio Nicotra):** l’omesso deposito della cauzione per la procedura non equivale alla consapevolezza o partecipazione alla frode. La funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal professionista in relazione alla presentazione di una domanda di concordato preventivo, non può restare inficiata dagli inadempimenti del debitore che conducano alla revoca dell’ammissione alla procedura, salvo che la condotta del debitore integri atti di frode e a essi abbia partecipato il professionista. Sentenza della cassazione numero 13596/ 2020;
* **Esenzione del 95% anche per le società non residenti (Eutekne pag. 8 – Gianluca Odetto):** anche le cessazioni effettuate da società estere senza S.O. in Italia dovrebbero beneficiare della PEX. Per le società ed enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, l’art. 151 comma 3 del TUIR prevede che il reddito imponibile italiano sia individuato quale sommatoria dei redditi determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relativo all’IRPEF, stabilite per le singole categorie. L’individuazione dei redditi che si considerano prodotti in Italia si rinviene dalla lettura dell’art. 23 del TUIR. Con specifico riferimento alle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni, il comma 1 lettera f) della disposizione prevede la tassazione in capo ai non residenti delle plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni i9n società residenti in Italia, con esclusione delle plusvalenze riferite a partecipazioni non qualificate quotate nei mercati regolamentati; a questa norma si affianca quella prevista dall’art. 5 comma 5 del DLgs. 461/97, che esclude la tassazione italiana in capo ai non residenti per tutte le partecipazioni non qualificate limitando però il beneficio ai percipienti che risiedono in Stati appartenenti alla white list. Da tale ricostruzione emerge che la società estera senza stabile organizzazione in Italia che cede partecipazioni in società italiane non realizza redditi d’impresa, ma redditi diversi di natura finanziaria assoggettati ad imposizione sostitutiva del 26%, da dichiarare nel quadro RT del modello REDDITI SC. La tassazione italiana delle società non residenti secondo il regime dei redditi diversi di natura finanziaria risulta, però, destinata a “vacillare” se si guarda ad alcune sentenze di merito che hanno fatto leva sulla disparità di trattamento con il regime delle società residenti. L’incongruenza, già saltuariamente evidenziata in passato, è stata recentemente censurata dalla sentenza della C.T. Prov. Milano n. 4406/2019, riferita alla cessione di una partecipazione in una società italiana operata da una società francese che ne deteneva, il 100%. Il collegio giudicante ha accolto le richieste della parte, volte al rimborso della differenza tra l’imposta. La pronuncia ha recepito i principi contenuti nella sentenza della corte di Giustizia Ue C-540/07 del 19 novembre 2009, in base alla quale rappresentano restrizioni ingiustificate delle libertà fondamentali stabilite dal diritto europeo quelle disposte da norme nazionali che trattano in modo differente società appartenenti a Stati diversi;

***Prassi / approfondimenti:***

* **Aumenti di capitale, quorum ridotto fino a fine anno (Sole24Ore pag. 25 – Angelo Busani):** un pacchetto di consistenti misure per favorire la capitalizzazione delle società per azioni, quotate (o le cui azioni siano negoziate in un sistema multilaterale) e non quotate: è quanto risulta dall’articolo 26 del Dl Semplificazioni, che contiene, con riguardo alla materia dell’aumento del capitale sociale, la modifica di alcune norme del Codice civile, di cui una parte “a regime” e un’altra parte transitorie (valevoli cioè fino al 31 dicembre 2020). Quanto a queste ultime, viene disposto che, sino alla data del 31 dicembre 2020 (il riferimento è da intendere alla data di svolgimento dell’assemblea), si possono assumere con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea:
* Gli aumenti del capitale sociale con conferimenti in natura o di crediti
* Introduzione nello statuto sociale delle società con azioni quotate della clausola che consente di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale
* L’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

*L’UFFICIO INFORMA:*

*2020*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Circolari Assonime:*

* N. 1/2020 - [Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita](http://www.assonime.it/_layouts/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Documents/cir0120.pdf);
* N. 2/2020 - [Istituzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)](http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-2-2020.aspx);
* N. 3/2020 - La nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dal decreto-legge n. 124 del 2019;
* N. 4/2020 - IVA, nuove regole per le dichiarazioni d’intento;
* N. 5/2020 - [Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19](http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-5-2020.aspx);
* N. 6/2020 - [IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019](http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-6-2020.aspx). N. 7/2020 - Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale;
* N. 7/2020 - Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale;
* N. 8/2020 - [IVA – Disciplina dei prestiti di personale: novità interpretative](http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-8-2020.aspx).
* N. 9/2020 - [Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera](http://www.assonime.it/_layouts/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Documents/cir0920.pdf);
* N. 10/2020 - [Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e decreto Rilanci](http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-10-2020.aspx)o;
* N. 11/2020 - IVA: la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie tra norme comunitarie e prassi nazionale;
* N. 12/2020 [- IRES e IRAP – Modalità e termini di versamento del saldo relativo al 2019 e degli acconti dovuti per il 2020](http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-12-2020.aspx);
* N. 13/2020 [- Pagamento dei debiti commerciali delle PA: sviluppi normativi sulle anticipazioni di liquidità](http://www.assonime.it/_layouts/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Documents/cir01320.pdf).

*L’UFFICIO INFORMA:*

*2020*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Risposte alle istanze di interpello:***

*Di* seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:

* ***Risposte alle istanze di interpello:***

[*https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa*](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa)

* ***Principi di diritto:***

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Principi+di+diritto/?page=normativa>

* [*Risposte alle istanze di consulenza giuridica*](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa)*:*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa>